

REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI** **VIGILANZA VOLONTARIA AMBIENTALE**

Art. 1

Scopo e compiti del servizio.

Santi Cosma e Damiano è un paese ameno, che si estende su un territorio costeggiato dal fiume Garigliano, lambito dal mare e protetto dai monti Ausoni, un paese scelto in passato, prima dai popoli italici e poi dai Romani, per viverci in pace ed in modo cooperativo, grazie anche alle sue condizioni climatiche. Un paese ricco di risorse naturali, di zone boschive, di ambiti montuosi e collinari, di spazi fluviali, luoghi pianeggianti, centri storici e borghi medioevali, dove si interseca storia, tradizione, cultura contadina e religiosa.

Questo territorio deve necessariamente essere preservato e valorizzato, da una parte attraverso comportamenti civili e virtuosi, che devono essere posti in essere da tutti, dall'altra tramite attività di controllo e repressive dei reati ambientali e dei comportamenti "incivili" in contrasto con i regolamenti ambientali comunali. Per tali ragioni, il Comune di Santi Cosma e Damiano, in attuazione di quanto indicato nel programma elettorale, in aderenza a quanto riportato nell'art. 2, c. 4 dello Statuto Comunale ed in virtù delle competenze che gli sono concesse dall'art. 19, c.1 della legge 135/2012 e dall'art. 198 del D.Lgs. 152/06, in cui il legislatore nell'affidare la "gestione dei rifiuti" ai Comuni, affida loro di conseguenza anche le funzioni di polizia amministrativa, che hanno natura strumentale ed accessoria a quelle di gestione, istituisce il **Servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale**, con compiti di prevenzione, vigilanza e repressione nell'ambito del controllo dell'ambiente, del territorio, dell'arredo urbano e del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

Organizzazione del Servizio

Il servizio di Vigilanza Volontaria Comunale, la cui organizzazione è disciplinata dal Comune, rappresenta un servizio **volontario** e **non retribuito**, che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Santi Cosma e Damiano ed è realizzato sul territorio per il tramite degli **Ispettori Volontari Ambientali**.

Art. 3

Ispettore Volontario Ambientale

L'Ispettore Volontario Ambientale è una figura istituzionale, incarnata da un cittadino di sani principi morali e rispettoso dell'ambiente, che offre il suo servizio volontariamente e gratuitamente alla collettività, al fine, prioritariamente, di garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U nonché quanto previsto dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Esso viene **nominato dal Sindaco**, con apposito decreto, dopo il superamento di un specifico Corso e dopo aver prestato formale giuramento davanti alla Giunta Comunale, nell'Ufficio del Sindaco, alla presenza del Gonfalone del Comune di Santi Cosma e Damiano. L'Ispettore Volontario Ambientale ha unicamente **compiti di polizia amministrativa** e non può assolutamente invadere il campo della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria, fermo restando che nel caso dovessero imbattersi in

reati rientranti nelle predette sfere d'interesse devono informare con immediatezza gli organi preposti.

In sintesi, i predetti Volontari durante lo svolgimento della loro attività sono **Pubblici Ufficiali** ai sensi dell'art. 357 del codice penale e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento, come indicato nell' art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Le procedure afferenti alle conseguenti sanzioni amministrative dovranno essere coordinate con il locale Comando della Polizia Municipale.

Il servizio di vigilanza ambientale si svolge nel **territorio comunale**, fatti salvi eventuali accordi con comuni vicini che potrebbero ampliare il raggio d'azione degli Ispettori Volontari Ambientali.

Art. 4

Uniforme

L'Uniforme ed eventuali mezzi/strumenti idonei/utili per l'assolvimento dell'incarico sono forniti all'Ispettore Volontario Ambientale da parte del Comune di Santi Cosma e Damiano.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ispettore Volontario Ambientale deve portare al seguito, visibile, l'apposito **tesserino di riconoscimento**. Inoltre dovrà indossare la prevista uniforme: **scarponcini** da lavoro, **polo** di colore blu scuro riportante sul retro e sul fronte la scritta "**Comune di Santi Cosma e Damiano, Servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale**" ovvero apposita pettorina riportante, anch'essa, sul retro e sul fronte la predetta dicitura. Infine il **cappellino** di colore blu con stemma del comune e scritta "Ispettore Volontario Ambientale".

Art. 5

Compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale

All'Ispettore Volontario Ambientale sono assegnati i seguenti compiti:

- **informazione ed educazione** ai cittadini sul rispetto dell'ambiente e sulle modalità e corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- **prevenzione, controllo e repressione** nei confronti dei cittadini che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile e in contrasto con le norme contenute nei regolamenti comunali arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- **vigilanza, controllo e accertamento** (con conseguenti eventuali verbali amministrativi di constatazione, che comporteranno sanzione amministrativa, la cui procedura sarà successivamente seguita dal Comando della Polizia Municipale) per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del territorio.

In via secondaria, gli Ispettori Volontari Ambientali possono svolgere attività di collaborazione e supporto occasionali nel corso di manifestazioni varie organizzate dal Comune.

Art. 6

Nomina dell'Ispettore Volontario Ambientale

Il Sindaco nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto, tra i candidati che risultino, al termine della fase di accertamento, in possesso dei previsti **requisiti** e che abbiano superato l'**esame finale** innanzi ad una apposita commissione e, pertanto, risultino inseriti in una apposita **graduatoria di merito**. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito **corso di formazione** di durata non inferiore a **venti ore**. Per poter essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno **l'ottanta per cento** del totale delle ore del corso. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, sarà preferito **il più giovane di età**. In caso di un numero di cittadini idonei – al termine del corso – maggiore rispetto

alle necessità del servizio, il personale non investito della nomina resterà in graduatoria per quattro anni, per essere eventualmente nominato Ispettore Volontario Ambientale (sempre se mantiene il possesso dei requisiti previsti) in caso di sopraggiunta necessità da parte del Comune di Santi Cosma e Damiano di aumentare l'attività di controllo ovvero in caso di sostituzione di altro Ispettore Volontario Ambientale cessato dall'incarico.

La composizione della Commissione d'esame e l'iter formativo sarà definito dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

La graduatoria sarà definita sulla base dei risultati ottenuti dai candidati al termine delle prove selettive previste dal corso di formazione.

Il decreto di nomina ha la durata di due anni. Al termine dei due anni, il Sindaco, dopo formale richiesta di rinnovo da parte dell'interessato, può decidere di rinnovare o meno la nomina di Ispettore Volontario Ambientale. In caso di rinnovo, dovrà essere emesso un nuovo decreto di nomina.

Art. 7

Requisiti da possedere per la nomina a Ispettore Volontario Ambientale

Il cittadino che aspira alla nomina a Ispettore Volontario Ambientale deve essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti:

- rispetto per l'ambiente ed alto **senso del dovere**;
- essere **residente/domiciliato** nel Comune di Santi Cosma e Damiano;
- aver raggiunto la **maggiore età** e non aver superato i **70 anni** di età;
- **non aver subito condanna** anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- **non aver subito condanna penale**, anche non definitiva;
- non essere stato condannato a sanzioni amministrative per violazioni delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso **dell'idoneità fisica** allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata dal medico competente dell'Ente alla fine del corso di formazione per coloro che verranno giudicati idonei(e comunque prima di essere adibiti alla mansione)e dalla copertura vaccinale prevista per il tetano;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda interessata alla raccolta dei rifiuti operante sul territorio comunale né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità;
- essere in possesso della patente di guida Cat.B.

Art. 8

Svolgimento dell'incarico

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato formale **giuramento** nei modi indicati nel precedente articolo 3.

Il provvedimento di nomina avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato, sospeso o revocato. L'incarico potrà essere **rinnovato** alla scadenza su richiesta dell'interessato, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio sarà tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento, di cui al comma precedente, e dovrà indossare l'uniforme.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.

E' prevista la possibilità del rimborso spese in analogia alla fattispecie.

Art. 9

Doveri dell'Ispettore Volontario Ambientale

L'Ispettore Volontario Ambientale nell'espletamento dei suoi compiti deve:

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e luoghi previsti come da programma predisposto dal sindaco o da persona delegata e preposta al coordinamento degli Ispettori Volontari Ambientali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione, che dovranno essere trasmessi al Comando della Polizia Municipale del Comune per avviare l'iter per l'irrogazione della sanzione amministrativa;
- indossare durante il servizio l'uniforme ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento;
- usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- informare tempestivamente il Comando della Polizia Municipale ovvero gli altri organi di controllo competenti nel caso dovesse rilevare violazioni che non rientrano nelle sue precise competenze;
- rispettare quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi;
- attenersi scrupolosamente al programma di lavoro, senza assumere comportamenti allo stesso;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire un minimo di **10 ore** di volontariato al mese, indicando con almeno una settimana di anticipo la disponibilità per la settimana successiva.

Art. 10

Corso di formazione

Il candidato può essere nominato Ispettore Volontario Ambientale solo se supera il previsto Corso di Formazione.

Il Corso, che sarà organizzato dal Comune e tenuto da esperti nel settore ambientale, verterà sulle seguenti materie:

- nozioni sullo status dell'Ispettore Volontario Ambientale;
- la comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
- regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al sistema delle sanzioni amministrative;
- elementi sulla normativa ambientale e sui reati ambientali;
- esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
- elementi di cartografia.

Al termine del Corso, i candidati dovranno sostenere una prova d'esame sugli argomenti trattati nel corso di formazione, che consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla e in prove pratiche di accertamento. Alla prova verrà assegnato dall'apposita Commissione un punteggio, che servirà per stilare la graduatoria di merito finale.

Art. 11

Compiti del Comune

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con risorse finanziarie proprie ed anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della Vigilanza Volontaria Ambientale sono disciplinate dal sindaco o da persona da egli delegata e devono essere svolte in sintonia con il Comando della Polizia Municipale.

Il Comune stipulerà idonea **copertura assicurativa** per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa all'attività di volontariato.

Il sindaco o il suo delegato dovranno garantire la comunicazione del programma agli interessati con almeno una settimana di anticipo.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Volontario comunale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri connessi al proprio incarico, effettuati i dovuti accertamenti da parte del sindaco o suo delegato, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale, e sentito l'interessato, può comportare una **sospensione** dell'attività per un periodo che va **da un mese a sei mesi**, a seconda della gravità della violazione riscontrata.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il sindaco può decretare la **revoca** della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta sia per gravi motivi sia per **accertata inattività**, non giustificata.

La revoca viene disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con provvedimento monocratico.

Art. 13

Procedura amministrativa e contenzioso

La gestione dell'intera fase amministrativa conseguente l'attività di accertamento, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore Volontario Ambientale sono di competenza del Comune.

Art. 14

Qualifica di Pubblico Ufficiale

Solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di nomina da parte del sindaco, l'Ispettore Volontario Ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

In relazione a tale veste giuridica consegue:

- l'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;

- la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore Volontario Ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 15

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.